

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3995

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BATTAGLIA, DUTTO, PELLICANÒ, ALIBRANDI, ARBASINO,
ARISIO, BARONTINI, BIASINI, CASTAGNETTI, CIFARELLI,
DA MOMMIO, DEL PENNINO, DI RE, ERMELLI CUPELLI,
GERMANÀ, GUNNELLA, LA MALFA, MARTINO, MEDRI, NU-
CARA, POGGIOLINI, QUINTAVALLA**

Presentata il 16 settembre 1986

**Modifica della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n 1,
concernente la legittimazione della Corte dei conti a solle-
vare la questione di illegittimità costituzionale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della recente discussione sui progetti di legge relativi all'ordinamento della Presidenza del Consiglio, la Camera ha esaminato approfonditamente la questione del controllo della Corte dei conti sugli atti aventi forza di legge dell'esecutivo ex articoli 76 e 77 della Costituzione

L'articolo 17 del progetto sulla Presidenza del Consiglio, nel testo proposto dalla Commissione e poi approvato, esclude infatti decreti legislativi e decreti-legge dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, avendo la Camera fatto proprio il principio (assolutamente prevalente in dottrina) secondo il quale è inopportuno un sindacato preventivo su atti d'ordine legislativo dell'esecutivo i quali, sotto il profilo politico, possono essere rimessi solo al controllo del Parlamento, sotto il profilo di legittimità possono essere vagliati solo dalla Corte costituzionale (fatto salvo nell'uno e nell'altro caso il potere di « rinvio » del Presidente della Repubblica)

Tale impostazione, la cui coerenza ordinamentale è stata riconosciuta da tutti (anche da coloro che per motivi di sostanza propendevano per soluzioni diverse), non significa però, come il dibattito stesso s'incaricò di dimostrare, che la Camera avesse inteso sottovalutare la questione generale assai rilevante posta dalla Corte costituzionale nel 1976 con la sua sentenza n. 226: questione, del resto, che riguarda non solo gli atti aventi forza di legge, ma tutte le leggi.

Il problema, allora come oggi, era ed è quello di assicurare in concreto il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge in relazione specificamente all'articolo 81 della Costituzione. Questione che, se aveva un valore notevole già dieci anni fa, certamente ne ha acquisito ancor di più oggi, dopo che l'accumularsi inesorabile dei disavanzi annuali ha condotto l'indebitamento pubblico complessivo a superare il valore del prodotto interno lordo di un anno.

Il problema vero, oggi come dieci anni fa, non è dunque quello di riconoscere alla Corte dei conti una facoltà d'intervento preventivo su decreti legislativi e decreti-legge, quanto quello di attribuire ad essa una possibilità di accesso « diretto » (non « incidentale ») alla Corte

costituzionale, nel riconoscimento del fatto che oggi un diverso accesso per questioni sollevate per contrasto con l'articolo 81 è virtualmente impossibile, data l'assoluta improbabilità di poter attribuire la prescritta « rilevanza » in casi concreti.

La via maestra, dunque, per superare questo effettivo nodo istituzionale è quella già emersa nel corso del dibattito parlamentare cui si faceva cenno all'inizio. Su di essa il primo firmatario di questa proposta nelle sue vesti di relatore del progetto di legge sulla Presidenza del Consiglio, già si impegnò allora. Si tratta dunque di approvare un'integrazione alla legge costituzionale n. 1 del 1948 che attribuisca appunto alla Corte dei conti la potestà di adire la Corte costituzionale in via diretta ogni qualvolta essa ravvisi in una legge, ovvero in un atto avente forza di legge, una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Ciò è quanto la presente proposta prevede nel suo articolo 1, il quale, inoltre, prescrive un termine di 30 giorni entro il quale tale attribuzione della Corte dei conti dev'essere esercitata: ciò al fine di non consentire che l'incertezza sotto questo profilo abbia a durare per un tempo indeterminato.

PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 2-bis. — 1. La questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica può essere promossa dalla Corte dei conti, ove ravvisi una violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 81 della Costituzione.

2. La questione di illegittimità, previa deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite, è sollevata dal Presidente della Corte mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato ai Presidenti delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnato ».